

Decreto Legge 28.10.2020 n. 137 c.d. "Decreto Ristori"

MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE E DELL'ECONOMIA	
<p>Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive (articolo 1)</p>	<p>Viene riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> • avevano la partita Iva attiva; • hanno dichiarato di svolgere quale attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO di cui all'Allegato 1. <p>Il Mise, con uno o più decreti, potrà individuare ulteriori codici ATECO riferiti a settori economici aventi diritto al contributo, a condizioni che tali settori siano stati direttamente pregiudicati dalle misure restrittive di cui al D.P.C.M. 24 ottobre 2020.</p> <p>Il contributo non spetta invece ai soggetti che hanno attivato la partita Iva successivamente al 25 ottobre 2020.</p> <p>Condizione Il contributo spetta a condizione che <u>l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.</u></p> <p>Ai fini del calcolo si deve fare riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione dei beni o prestazione di servizi.</p> <p>Il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato di cui sopra ai soggetti di cui all'allegato 1 che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019.</p> <p>Modalità di erogazione Per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'art. 25 del D.L. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio", e che non l'abbiano restituito, il nuovo contributo è corrisposto automaticamente dall'Agenzia delle Entrate mediante accredito diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo.</p> <p>Per i soggetti che non hanno presentato istanza di contributo a fondo perduto di cui al citato art. 25 (es. quelli con ricavi e compensi superiori a 5 milioni di euro, esclusi dalla precedente agevolazione), il nuovo contributo è invece riconosciuto previa presentazione di apposita istanza. Termini e modalità per la trasmissione delle istanze saranno definiti da un provvedimento.</p> <p>Ammontare del contributo L'importo del beneficio varia dal 100% al 400% del contributo</p>

come calcolato secondo il D.L. Rilancio.

Le quote percentuali (100%, 150%, 200% e 400%) sono differenziate per settore economico e sono definite **nell'Allegato 1** al D.L. 137/2020.

In particolare, l'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato:

- per i soggetti che **hanno già beneficiato del "vecchio"** contributo, il nuovo contributo a fondo perduto è determinato come **quota percentuale (dal 100% al 400%) del contributo già erogato** ai sensi dell'art. 25 del D.L. 34/2020. Si ricorda che il "vecchio" contributo era determinato applicando alla differenza tra fatturato e corrispettivi del mese di aprile 2020 e di aprile 2019 una percentuale definita in relazione all'ammontare di ricavi/compensi 2019 (20% per i soggetti con ricavi/compensi non superiori a 400.000 euro; 15% se superiori a 400.000 e fino a 1 milione di euro; 10% se superiori a 1 milione e fino a 5 milioni);
- per i soggetti che **non avevano beneficiato del precedente**, l'ammontare del nuovo contributo a fondo perduto è determinato come **quota percentuale (dal 100% al 400%) del valore** calcolato sulla base dei **dati presenti nell'istanza trasmessa** e dei **criteri stabiliti per il precedente contributo** a fondo perduto ex art. 25 commi 4, 5 e 6 del D.L. n. 34/2020.

Con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro, il valore è calcolato applicando la percentuale del **10%**.

In ogni caso, l'importo del contributo a fondo perduto del D.L. Ristori **non può essere superiore a 150.000 euro**.

In pratica, il nuovo contributo è determinato:

- partendo dalla differenza tra fatturato e corrispettivi del mese di aprile 2020 e di aprile 2019;
- calcolando il "vecchio" contributo a fondo perduto di cui all'art. 25 del D.L. 34/2020, applicando quindi alla suddetta differenza tra fatturato e corrispettivi del mese di aprile 2020 e di aprile 2019 la **percentuale definita in relazione all'ammontare di ricavi/compensi 2019**;
- applicando infine al risultato la **quota percentuale** prevista dall'Allegato 1 al D.L. 137/2020 in relazione ai diversi settori di attività.

Qualora si tratti di soggetti che hanno **attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019**, l'ammontare del nuovo contributo è determinato applicando le percentuali previste nell'Allegato 1 agli importi minimi di 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000

	<p>euro per i soggetti diversi.</p> <p>Per effetto dell'espresso richiamo all'art. 25 comma 7 del D.L. 34/2020, il contributo in esame non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell'IRAP.</p> <p>Inoltre, il contributo viene riconosciuto nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato (comunicazione 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final e successive modifiche).</p>
<p>Sospensione procedure esecutive immobiliari sulla prima casa (articolo 4)</p>	<p>La sospensione su tutto il territorio nazionale di ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare (art. 555 c.p.c.) che abbia a oggetto l'abitazione principale del debitore, effettuata tra il 25 ottobre 2020 e l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, viene prorogata al 31 dicembre 2020.</p>
<p>Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda (articolo 8)</p>	<p>Ai soggetti operanti nei settori economici di cui alla tabella dell'Allegato 1, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, viene esteso il credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui al D.L. Rilancio, in relazione ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.</p> <p>A tal fine, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 28, D.L. 34/2020.</p>
<p>Cancellazione della seconda rata IMU (articolo 9)</p>	<p>Il Decreto dispone la cancellazione della seconda rata dell'IMU dovuta per il 2020, in scadenza entro il 16 dicembre 2020, per gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività che sono state sospese o limitate a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, indicate nella tabella di cui all'Allegato 1, a condizione che i proprietari siano <u>anche</u> gestori delle suddette attività.</p> <p>L'agevolazione si va ad aggiungere alle esenzioni dal pagamento della seconda rata dell'IMU per l'anno 2020 introdotte dall'art. 78 del D.L. 104/2020 convertito (c.d. "Decreto Agosto").</p>
<p>Proroga del termine di presentazione del modello 770 (articolo 10)</p>	<p>Viene prorogato al 10 dicembre 2020 il termine per la presentazione del modello 770 per l'anno 2019.</p>
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO	
<p>Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga. Disposizioni in materia di licenziamento.</p>	<p><u>AMMORTIZZATORI SOCIALI</u></p> <p>Il Decreto Ristori riconosce ulteriori 6 settimane di ammortizzatori sociali (CIGO, Assegno Ordinario e FIS) ai datori di lavoro che, a causa di eventi riconducibili al persistente stato di emergenza da COVID-19, sospendano o riducano l'attività lavorativa.</p> <p>Tale disposizione si rivolge nello specifico:</p>

**Esonero dal versamento
dei contributi
previdenziali per aziende
che non richiedono
trattamenti di cassa
integrazione
(articolo 12)**

- ai datori di lavoro ai quali siano già state interamente autorizzate le ulteriori nove settimane concesse dal D.L. 104/2020 (seconda tranches), decorso il periodo autorizzato;
- ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal D.P.C.M. del 24 ottobre 2020, che ha disposto la chiusura o la limitazione delle attività economiche e produttive per fronteggiare l'emergenza epidemiologica.

Le ulteriori 6 settimane devono collocarsi nel periodo compreso **tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021** e i periodi di integrazione che siano stati precedentemente richiesti e autorizzati secondo il D.L. 104/2020 e siano, anche parzialmente, collocati successivamente al 15 novembre 2020 saranno imputati alle 6 settimane di cui al presente decreto.

A fronte della concessione delle 6 settimane di ammortizzatore sociale, i datori di lavoro saranno tenuti al versamento di **un contributo addizionale**, da determinarsi raffrontando il fatturato aziendale del primo semestre del 2020 e quello del corrispondente semestre 2019, pari al:

- **9%** della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
- **18%** della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto riduzioni di fatturato.

Tale contributo non è, invece, dovuto dai datori di lavoro che:

- hanno subito una **riduzione del fatturato pari o superiore al 20%**;
- hanno avviato l'attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019;
- appartengono ai settori interessati dal D.P.C.M. del 24 ottobre 2020.

Le domande di concessione devono essere inviate all'INPS, a pena di decadenza, entro la **fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa**, corredate di autocertificazione attestante l'eventuale riduzione di fatturato, in base alla quale l'INPS valuterà l'aliquota da applicare.

In mancanza di tale autocertificazione sarà applicata l'aliquota del 18%.

Il termine di decadenza, in fase di prima applicazione, è fissato entro la fine del mese di entrata in vigore del D.L., per cui entro il

30 novembre 2020.

In caso di pagamento diretto delle prestazioni, la presentazione dei modelli SR41 da parte del datore di lavoro deve avvenire entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LICENZIAMENTO

Il decreto **proroga al 31 gennaio 2021 il blocco dei licenziamenti**, con preclusione dalla possibilità di:

- avviare procedure di licenziamento collettivo (artt. 4, 5 e 24 della L. 223/91);
- recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo (art. 3 della L. 604/66).

Restano, inoltre, **sospese** le procedure:

- di licenziamento collettivo pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto;
- di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso (art. 7 della L. 604/66).

Non si applicano tali limitazioni:

- alle imprese che hanno cessato l'attività, a seguito di **messa in liquidazione della società** senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui, nel corso della liquidazione, non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del Codice civile;
- ai licenziamenti intimati a seguito di **fallimento**, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa ovvero ne sia disposta la cessazione;
- nelle ipotesi di **accordo collettivo aziendale**, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.

ESONERO CONTRIBUTIVO

Ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni

	<p>pensionistiche, viene riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, già previsto dal D.L. 104/2020, per un ulteriore periodo massimo di 4 settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruita nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.</p> <p>E', inoltre, prevista la possibilità per i datori di lavoro che avessero richiesto l'esonero contributivo stabilito dall'art. 3 del D.L. 104/2020 di rinunciare alla frazione di esonero richiesto e non goduto per poter accedere ai trattamenti di integrazione salariale previsti dal Decreto Ristori.</p>
<p>Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive (articolo 13)</p>	<p>Per i datori di lavoro del settore privato, con sede operativa nel territorio dello Stato, interessati dal D.P.C.M. del 24 ottobre 2020, che svolgono come attività prevalente una di quelle elencate all'Allegato 1 del Decreto Ristori, è prevista la sospensione dei termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL, dovuti per la competenza del mese di novembre 2020 (scadenza 16 dicembre 2020).</p> <p>Il pagamento dei versamenti sospesi potrà essere effettuato, senza applicazione di sanzioni o interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 oppure mediante rateizzazione (fino a un massimo di quattro rate mensili) con versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.</p>
<p>Nuove misure in materia di Reddito di emergenza (articolo 14)</p>	<p>Il D.L. 137/2020 prevede l'erogazione di due nuove mensilità di Reddito di Emergenza, per i mesi di novembre e dicembre, a coloro che avevano già presentato richiesta per la quota aggiuntiva del mese di ottobre disposta dall'art. 23 comma 1 del D.L. 104/2020.</p> <p>Vengono, inoltre, riconosciute due quote di REM, una per il mese di novembre e una per il mese di ottobre, ai nuclei familiari che siano cumulativamente in possesso dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un valore del reddito familiare, nel mese di settembre 2020, inferiore all'importo del beneficio; • assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui all'articolo 15 del Decreto Ristori; • possesso dei requisiti di cui ai commi 2, lettere a), c) e d), 2-bis e 3 dell'articolo 82 D.L. 34/2020 convertito in Legge n. 77/2020.
<p>Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti</p>	<p>Viene disposta l'erogazione una tantum di un'indennità di 1000 euro ai soggetti già beneficiari dell'indennità di cui all'art. 9 del D.L.104/2020.</p>

**termali e dello spettacolo
(articolo 15)**

Il nuovo decreto introduce, inoltre, altre indennità non cumulabili tra loro né cumulabili con le quote di REM previste all'art. 14.

SETTORE TURISMO E DEGLI STABILIMENTI TERMALI

È riconosciuta un'**indennità di 1000 euro** ai **lavoratori stagionali** del settore turismo e degli stabilimenti termali che:

- abbiano **cessato involontariamente il rapporto di lavoro** nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 (entrata in vigore del D.L. 137/2020) e abbiano svolto nel medesimo periodo prestazione lavorativa per almeno **30 giornate**;
- non siano titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data del 29 ottobre 2020.

Nel rispetto dei medesimi criteri, un'indennità di pari importo viene riconosciuta anche ai **lavoratori in somministrazione** impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei medesimi settori.

Anche per i **lavoratori a termine** del settore turismo e degli stabilimenti termali è prevista l'erogazione di un'indennità di **1000 euro**, qualora sussistano i seguenti requisiti:

- siano stati titolari di uno o più rapporti a tempo determinato nel suddetto settore di durata complessiva pari ad almeno **30 giornate**, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020;
- siano stati titolari di uno o più rapporti a tempo determinato o stagionale sempre nel settore turismo e degli stabilimenti termali nell'**anno 2018**, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
- non siano titolari di pensione o di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore del Decreto Ristori (29 ottobre 2020).

LAVORATORI STAGIONALI, INTERMITTENTI, AUTONOMI e INCARICATI ALLE VENDITE

Un'**indennità onnicomprensiva di 1000 euro** viene riconosciuta anche ad altre categorie di lavoratori che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 abbiano cessato, sospeso o ridotto la propria attività lavorativa:

- **lavoratori stagionali di settori diversi da quello del turismo e degli stabilimenti termali** il cui rapporto di lavoro sia cessato involontariamente nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 e che abbiano prestato attività lavorativa nello stesso periodo per almeno 30 giornate;

- **lavoratori intermittenti** (artt. 13-18 D.Lgs. 81/2015) che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 abbiano svolto attività lavorativa per almeno 30 giornate;
- **lavoratori autonomi, non titolari di partita IVA** e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che siano stati titolari di contratti autonomi occasionali, ex art. 2222 del Codice civile, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020, già iscritti alla Gestione Separata alla data del 17 marzo 2020 e che possano vantare l'accredito di almeno un contributo mensile nello stesso arco temporale. L'indennità spetta a condizione che i lavoratori non abbiano contratti in essere alla data di entrata in vigore del Decreto Ristori (29 ottobre 2020);
- **incaricati alle vendite a domicilio** (art. 19 D.Lgs. 114/1998) con reddito annuo per l'anno 2019, derivante dalle medesime attività, superiore a 5000 euro e che siano titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata all'entrata in vigore del Decreto Ristori. Tali lavoratori non devono, inoltre, essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

A queste categorie di lavoratori l'indennità viene riconosciuta qualora, alla data di presentazione della domanda:

- non siano titolari di altri contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diversi dal contratto intermittente;
- non siano titolari di pensione.

LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

Viene riconosciuta un'indennità di 1000 euro ai **lavoratori iscritti al Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo**:

- non titolari di pensione, che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020, abbiano versato al Fondo almeno 30 contributi giornalieri dai quali derivi un reddito non superiore a 50.000 euro;
- che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020, abbiano versato al Fondo almeno 7 contributi giornalieri dai quali derivi un reddito non superiore a 35.000 euro

Le indennità disposte dall'articolo 15 non concorrono alla formazione del reddito.

Le domande per il riconoscimento delle suddette indennità (ad esclusione di quella prevista già dall'art. 9 del D.L. 104/2020) dovranno essere presentate all'INPS **entro il 30 novembre 2020**.

<p>Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi (articolo 17)</p>	<p>Per il mese di novembre, è previsto il riconoscimento, da parte della società Sport e Salute S.p.A., di un'indennità di 800 euro (nel limite massimo di 124 milioni di euro) per i lavoratori che abbiano rapporti di collaborazione con il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP, le società e associazioni sportive dilettantistiche e che abbiano cessato, sospeso o ridotto la loro attività a seguito dell'emergenza epidemiologica in corso.</p> <p>Le domande devono essere presentate entro il 30 novembre 2020, tramite apposita piattaforma sul sito della società Sport e Salute S.p.A.</p> <p>Per coloro che abbiano già beneficiato dell'indennità per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 non sarà necessaria la presentazione di nuove richieste, ma l'erogazione per il mese di novembre 2020 avverrà automaticamente.</p>
<p>MISURE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA E ALTRE DISPOSIZIONI URGENTI</p>	
<p>Scuole e misure per la famiglia (articolo 22)</p>	<p>Il Decreto introduce delle modifiche all'art. 21 bis del D.L. 104/2020 prevedendo l'applicabilità della modalità di lavoro agile (smart working) ai genitori lavoratori con figli conviventi di età inferiore ai 16 anni (il precedente limite era 14 anni) sia nei casi in cui il figlio venga posto in quarantena sia nei casi in cui per il figlio sia disposta la sospensione della didattica in presenza.</p> <p>Nelle ipotesi in cui l'attività lavorativa non possa essere resa in smart working, uno dei due genitori, alternativamente all'altro, può astenersi dall'attività lavorativa qualora per il figlio sia stata disposta quarantena o sospensione della didattica in presenza. In questi casi, qualora il figlio abbia meno di 14 anni il genitore può fruire di un congedo indennizzato dall'INPS a copertura di tutto il periodo o di parte dello stesso.</p> <p>Per i figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni, invece, il lavoratore genitore potrà astenersi senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.</p>
<p>DISPOSIZIONI FINALI</p>	
<p>Entrata in vigore (articolo 35)</p>	<p>Il decreto è entrato in vigore il 29 ottobre 2020.</p>